

Comune di Gaggio Montano - Protocollo n. 4245/2017 del 25/05/2017

TRASMISSIONE FAX**Da:****Dott. Giorgio Leoni****Commerciante****Via XX Settembre n. 13****48018 FAENZA RA****Mall: giorgio.leoni@studiodati.it****Tel. 0546/25424****Cell. 3356437440****Fax 0546/25423****Gent.ma****Rag. Palmieri Loretta****Fax 053437666**

Faenza, 23/05/2017

Oggetto: parere n. 46

Buongiorno Loretta,
purtroppo ho problemi con la posta elettronica per cui le allego, via fax, il parere sulla disciplina delle spese da porre in capo al debitore per procedimenti di riscossione coattiva.

Cordialmente

Giorgio Leoni

PAGINE N. 3 COMPRESA LA PRESENTE

C O M U N E D I G A G G I O M O N T A N O
C I T T A ' M E T R O P O L I T A N A D I B O L O G N A

Verbale n. 46 del 24 maggio 2017

L'anno duemiladiciassette il giorno 24 del mese di maggio presso il mio studio in Faenza - Via XX Settembre n. 13, ho provveduto all'esame della documentazione ricevuta al fine di esprimere un parere sul seguente oggetto:

"Disciplina delle spese da porre in capo al debitore per procedimenti di riscossione coattiva delle entrate comunali"

Dopo aver preso visione dei seguenti documenti:

- 1) Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale

Premesso

che il Comune di Gaggio Montano provvede in proprio alla riscossione di parte dei tributi comunali, delle sanzioni emesse dal servizio di Polizia Municipale, delle rette scolastiche e altre entrate patrimoniali a norma della legislazione vigente.

Considerato che

lo svolgimento in forma diretta dell'attività di riscossione ha un costo amministrativo aggiuntivo per l'Ente che deve approntare azioni di recupero e subisce un ritardo nell'acquisizione delle risorse che costituiscono crediti non riscossi;

lo svolgimento in forma diretta presuppone da parte dell'Ente la dotazione di un ufficiale di riscossione, l'acquisizione di attività di supporto in materia legale tributaria, nonché l'assunzione di personale amministrativo specifico per l'attività di front e back office;



l'art. 10, comma 1, lettera c) della delega fiscale L. 23/2014, riferendosi sia alla cartella sia all'ingiunzione, fissa il principio dell'allineamento degli oneri e dei costi in una misura massima stabilita con riferimento all'art. 17 del D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, o con riferimento ad altro congruo parametro;

risponde ad un principio di equità ricondurre tale maggiore costo non indifferenzialmente a carico della collettività, bensì specificatamente a carico del debitore moroso in relazione a ciascuna ingiunzione di pagamento;

non si tratta di una prestazione patrimoniale imposta, bensì di un recupero delle spese originate da un inadempimento del debitore che non ha pagato secondo le modalità bonarie, che pertanto si ritiene di far gravare sullo stesso e non sulla collettività;

l'art. 196 del Codice Civile, nel fissare un principio generale dell'ordinamento, prevede che le spese del pagamento siano a carico del debitore;

visto

-il parere espresso dal responsabile finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

-lo statuto e il regolamento Comunale

Il Revisore esprime

parere favorevole relativamente alla proposta di autorizzare la Giunta Comunale a determinare le singole voci di costo sostenute per i procedimenti di riscossione coattiva delle entrate comunali da porre in capo al singolo contribuente a titolo di recupero delle spese originate da un inadempimento.

L'esame ha termine alle ore 11,00 circa.

IL REVISORE UNICO
Dott. Giorgio Leoni

